

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

----- **COSTITUZIONE DI CONSORZIO** -----
----- **CON ATTIVITA' ESTERNA (ARTT. 2602 E SS. - 2612 E SS.)** -----
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di giugno, -----
- in Seravezza, frazione Querceta, via Don Minzoni, 175, e nel mio studio. -----

- Avanti a me, dottor Marzio Villari, Notaio in Seravezza, iscritto al ruolo del distretto notarile di Lucca, -----

----- - sono comparsi i signori: - -----

Petrucci Luca, nato in Camaiore (LU) il giorno quattro gennaio millenovecentosessantatrè, con domicilio anche fiscale in Camaiore, frazione Lido di Camaiore, via Oberdan, civico numero 26, Codice Fiscale: PTR LCU 63A04 B455S; -----

Sighieri Sergio, nato in Pisa (PI) il giorno nove marzo millenovecentocinquantanove, con domicilio anche fiscale in Pisa (PI), frazione Tirrenia, via Dei Biancospini, civico numero 20/C, Codice Fiscale: SGH SRG 59C09 G702N, -----

Lenzi Antonio, nato in Viareggio (LU) il giorno trenta marzo millenovecentosessantacinque, con domicilio anche fiscale in Carrara (MS), frazione Marina di Carrara, via Bigioni, civico numero 7/ter, Codice Fiscale: LNZ NTN 65C30 L833T, -----

- i medesimi, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono: -----

----- Art. 1 -----

È costituito, tra i predetti comparenti, cittadini italiani, con sede in Carrara, frazione Marina di Carrara, viale Vespucci, civico numero 58, un Consorzio con Attività Esterna tra imprenditori del settore del turismo aventi attività economiche connesse ed affini, denominato: **"CONSORZIO RIVIERA TOSCANA - MARINA DI CARRARA"**. -----

Il comitato direttivo con propria delibera potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso comune. -----

----- Art. 2 -----

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo del turismo balneare nella Riviera Apuana anche migliorando la qualità dei servizi ricettivi nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e in linea con le direttive impartite dal CONSORZIO RIVIERA TOSCANA nella sua qualità di ente coordinatore delle politiche adottate dagli enti associati dell'intera riviera della Toscana. -----

Pertanto si prefigge di: -----

- sviluppare strategie e attività di marketing mirate alla promozione turistica della Riviera Apuana incentivando la finalizzazione di politiche di pubblicità collettive del territorio apuano, la ricerca del turismo tramite i canali tradizionali ed innovativi nonché la ricerca di nuovi mercati dove promuovere il turismo della riviera della Toscana; -----

- ottimizzare i servizi di ricezione balneare sostenendo e sviluppando tutte le attività rivolte al miglioramento dello stato degli arenili, pianificando gli interventi necessari al mantenimento della loro pulizia durante tutto l'arco dell'anno, al miglioramento dei servizi di salvataggio per la salvaguardia della sicurezza dei turisti, alla rimozione delle bar-

riere architettoniche per migliorare l'accessibilità delle persone diversamente abili alle strutture turistiche, nonché al miglioramento del benessere psico-fisico della persona realizzate con l'impiego delle risorse naturali e dell'acqua marina; -----

- promuovere sistemi di acquisto collettivo per la ricerca delle condizioni economiche più vantaggiose nonché curare direttamente le contrattazioni per gli ordinativi di beni da consumo e di attrezzature varie a carico dei consorziati che ne facciano espressa richiesta; -----

- prestare assistenza tecnica e professionale ai consorziati che ne facciano espressa richiesta nei vari campi d'interesse (tecnico della sicurezza, tecnico della qualità, ASL, contabile, fiscale, gestione del personale, geometra etc.); -----

- sviluppare rapporti con gli istituti di credito presenti sul territorio al fine di ottenere condizioni vantaggiose per gli associati; -----

- prestare garanzia per operazioni di credito agevolato alle imprese consorziate; -----

- promuovere l'organizzazione di corsi di aggiornamento per i consorziati e i loro dipendenti incentivando anche l'addestramento e la specializzazione del personale occorrente agli associati nonché sostenere la collaborazione con le scuole alberghiere presenti sul territorio e con gli istituti universitari turistici; -----

- incentivare la collaborazione con le altre categorie interessate allo sviluppo del settore turistico; -----

- svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti; nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità. -----

Il Consorzio potrà intraprendere tutte le iniziative propositive, e la realizzazione di progetti gestionali, promozionali, di sviluppo, d'incremento, di potenziamento d'immagine nel settore turistico che saranno ritenute più opportune, sia in Italia sia all'estero, in forma autonoma ovvero in collaborazione con altri organismi competenti pubblici o privati anche stimolando l'interazione con gli organismi preposti all'amministrazione del territorio quali le rappresentanze degli Uffici competenti in seno ai Comuni, alle Province, alle Regioni e agli altri Enti come le Capitanerie di Porto, le ASL, il Pronto intervento 118 e le altre realtà economiche locali interessate. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi il "CONSORZIO RIVIERA TOSCANA - MARINA DI CARRARA" parteciperà nel "CONSORZIO RIVIERA TOSCANA" e sarà tenuto a rispettare le decisioni di coordinamento ed indirizzo dell'attività del Consorzio stesso da quest'ultimo intraprese. Inoltre, potrà assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri Enti e Organizzazioni aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio. -----

----- Art. 3 -----

Il Consorzio ha la durata di anni dieci, a decorrere dalla data della sua costituzione, la sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'articolo 25. -----

----- Art. 4 -----

Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, conferiscono all'Ufficio di cui al successivo art. 14, mandato ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del Cod. Civ. per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art. 2 del presente contratto, fatta eccezione per l'acquisto e le vendite di beni per la qual cosa può essere conferito l'incarico di commissione ai sensi dell'art. 1731 e seguenti del codice civile e pertanto si obbligano: -----

a) a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e a pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, e a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse degli associati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza; -----

b) a osservare il contratto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi del Consorzio. -----

----- Art. 5 - Il numero dei consorziati è illimitato -----

Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio tutti coloro che siano interessati al conseguimento dello scopo sociale così come definito all'art. 2 del presente atto, in particolare: le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, le persone giuridiche esercenti attività economiche e/o professionali. -----

L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda scritta dell'interessato diretta al comitato direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare queste nella loro integrità. L'interessato dovrà inoltre dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni previste dall'atto costitutivo del "Consorzio Riviera Toscana" e del suo regolamento interno nonché delle deliberazioni già adottate dagli organi di quest'ultimo e di accettarle nella loro integrità. -----

Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e la sua sede legale, le generalità del suo legale rappresentante, l'attività effettivamente svolta e l'indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta ed inoltre dovrà confermare la dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui al 1° comma dell'art. 4. -----

Sulla domanda di ammissione delibera l'assemblea e per l'accoglimento della domanda è necessario il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei consorziati presenti o rappresentati in assemblea. -----

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi. Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art. 13. -----

Le imprese che chiedono di partecipare al Consorzio non debbono avere in corso alcuna procedura concorsuale né debbono essere state dichiarate fallite, ancorché riabilite, né interdette o inabilite. -----

----- Art. 6 -----

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio; il re-

cesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al comitato direttivo e diviene automaticamente operativo novanta giorni dopo la data della comunicazione, salvo abbia in corso obbligazioni sia verso il Consorzio sia verso terzi, di cui il Consorzio si sia per quanto gli compete reso garante. -----

La dichiarazione di revoca del mandato all'Ufficio di cui al 1° comma art. 4 equivale al recesso del consorziato con gli stessi effetti e termini di cui al precedente comma. -----

----- Art. 7 -----

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il Consorzio o assunte dal Consorzio in suo nome, e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al Consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

----- Art. 8 -----

In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa non subentra nel contratto di Consorzio e deve presentare domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente contratto. -----

----- Art. 9 -----

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. -----

Entro trenta giorni dalla data della notifica, le deliberazioni possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria. Le deliberazioni diventano operative immediatamente dopo il decorso del termine suddetto, ma l'impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ha effetto sospensivo. -----

----- Art. 10 -----

I consorziati receduti o esclusi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. -----

Al socio receduto o escluso sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali, per la quota di sua competenza, previa detrazione di ogni suo debito verso il Consorzio, compresa l'aliquota a suo carico per l'eventuale reintegro del fondo consortile. -----

Ogni rimborso sarà effettuato entro trenta giorni dall'adempimento di tutte le obbligazioni per cui sussista una sua responsabilità. -----

----- Art. 11 -----

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di Consorzio per una ammissione, recesso, esclusione nonché tutte quelle relative

agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del comitato direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate. -----

----- Art. 12 -----

Il fondo consortile è costituito: -----

a) dal contributo di euro 50,00 (cinquanta/00) fissi, versato da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio; -----

b) dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili; -----

c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati. -----

L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'assemblea ordinaria. -----

Ogni associato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. -----

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. -----

----- Art. 13 -----

Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal comitato direttivo. Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e non previste dall'art. 2 del presente statuto o compiute nell'interesse esclusivo del singolo consorziato che ne abbia fatta espressa richiesta. -----

----- Art. 14 -----

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "ufficio" che ha la sua sede presso quella del Consorzio. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite e/o le prestazioni, saranno svolte dal Consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni associati secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto all'ufficio. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del codice civile. -----

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabi-

lito dal regolamento interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio. -----

----- Art. 15 -----

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il comitato direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità. -----

La deliberazione del comitato direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica. -----

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra. -----

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati. -----

----- Art. 16 -----

Gli organi del Consorzio sono: -----

- 1) l'assemblea generale dei consorziati; -----
- 2) il comitato direttivo; -----
- 3) il Presidente e il Vice Presidente; -----
- 4) il Collegio dei Sindaci Revisori. -----

----- Art. 17 -----

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del comitato direttivo, il Presidente, il Vice Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza, in particolare è chiamata a deliberare per tutte le operazioni di valore superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00). -----

----- Art. 18 -----

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. -----

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata e/o per posta elettronica da spedirsi/inviarsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata a partire dal giorno successivo a quello previsto per la prima convocazione. In caso di urgenza, l'assemblea potrà essere convocata il giorno prima di quello fissato per la riunione mediante posta elettronica. -----

Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai consorziati almeno tre giorni prima della riunione. -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione. -----

Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea. Ogni consorziato ha diritto ad un voto. -----

Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. -----

Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione. -----

----- Art. 19 -----

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del comitato direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto. -----

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. -----

----- Art. 20 -----

Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti fra i consorziati, comunque in numero dispari. -----

Il Comitato direttivo dura in carica tre anni. -----

I membri scaduti possono essere rieletti. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due membri. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata e/o posta elettronica da spedirsi/inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo di posta elettronica anche entro le 24 ore antecedenti alla riunione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. -----

Il Comitato direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la redazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'assunzione e l'inquadramento del personale dell'ufficio, la nomina di un direttore, la sua revoca e l'attribuzione dei suoi poteri, l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione

del Consorzio, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all'assemblea straordinaria, predisporre il regolamento interno e sottoporlo all'assemblea ordinaria per l'approvazione, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all'assemblea. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato. ---

----- Art. 21 -----

Il Presidente è nominato dall'assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. -----

Al Presidente è attribuito: -----

- a) di convocare e presiedere l'assemblea ed il Comitato direttivo; -----
- b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto; -----
- c) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio; -----
- d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti; -----
- e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
- f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Comitato direttivo. -----

Previa autorizzazione del Comitato direttivo, può delegare alcune sue funzioni al Vice Presidente o al direttore del Consorzio (ove nominato). In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente all'uopo individuato. La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, individuato. -----

I predetti componenti dichiarano di nominare quale primo Presidente del Consorzio, da riconfermare da parte della prima assemblea degli associati, il signor Petrucci Luca, che accetta la carica dichiarando che alla propria nomina non sussistono impedimenti di legge. -----

Egli viene delegato, altresì, ad intervenire in rappresentanza del presente Consorzio per la costituzione del Consorzio di secondo livello "Consorzio Riviera Toscana", con atto successivo al presente, con ogni potere necessario o utile. -----

----- Art. 22 -----

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed elegge nel suo seno un Presidente con funzioni anche di coordinamento. Il Collegio viene eletto dall'Assemblea e scelto negli albi professionali determinati dalla Legge. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. -----

----- Art. 23 -----

L'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Consorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un direttore, nominato dal comitato direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri. -----

----- Art. 24 -----

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto con-

sortile dovrà essere sottoposta al tentativo di conciliazione in conformità delle disposizioni dettate dalla D.Lgs. n. 28/2010 e sue modificazioni. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. -----

----- Art. 25 -----

Alla fine di ogni anno solare il comitato direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti. -----

È facoltà del comitato direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2012. -----

----- Art. 26 -----

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte nel Registro delle Imprese di Massa Carrara a cura del comitato direttivo entro 20 giorni dal verificarsi delle modificazioni -----

----- Art. 27 -----

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura del comitato direttivo, che dovrà essere approvato dall'assemblea. -----

Fra l'altro il regolamento dovrà: -----

- 1) stabilire le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio; -----
- 2) determinare le garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al Consorzio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14; -----
- 3) fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art. 15; -----
- 4) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati degli ordinativi acquistati e curati direttamente dal Consorzio, qualora il Consorzio operi sulla base del rapporto di cui all'art. 1704 del Cod.Civ.; -----
- 5) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto; -----
- 6) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali. -----

----- Art. 28 -----

In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. -----

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici

e pubbliche amministrazioni, sarà ripartito tra i consorziati. Le eventuali passività saranno sopportate in parti uguali da tutti i consorziati. -

----- Art. 29 -----

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del Codice Civile. -----

Le spese per la costituzione ammontano approssimativamente ad Euro 2.000,00 (duemila/00). -----

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto da me su fogli tre per facciate dieci sin qui, ho dato lettura alle parti che lo approvano. Sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta. -----